

Infatti, prima del ricorso alla presente procedura concorsuale, la società -amministrata da un Amministratore Giudiziale, nominato, su richiesta della stessa, da questo Tribunale, nell'ambito di provvedimenti cautelari urgenti adottati ai sensi dell'art. 15 comma 8 l. fall. nel procedimento per la dichiarazione di insolvenza promosso dal Pubblico Ministero- ha posto in essere una serie di operazioni volte a salvaguardare il residuo avviamento, rappresentato in particolare dal valore delle commesse pubbliche in essere, evitando eventuali azioni risarcitorie conseguenti alla risoluzione dei contratti di appalto e realizzando invece il valore di avviamento di ogni singolo contratto, all'evidente scopo di realizzare un vantaggio per i creditori di ~~IMP~~ ed un vantaggio, altresì, per i dipendenti e per la stessa collettività.

E' stato pertanto individuato, attraverso criteri di trasparenza e competitività, un soggetto che garantisca il subentro nei contratti di appalto.

Individuato tale soggetto nella società ~~Impresa A.~~, previa autorizzazione del Tribunale, con atto a rogito notaio ~~in data 6 giugno 2011~~, è stata costituita la società unipersonale ~~alla quale, con atto in data 7 giugno 2011~~ dinanzi al notaio ~~in Prato~~, (oggetto di successiva rettifica in data 27.06.11) è stato ceduto da parte di ~~il ramo aziendale relativo alle commesse~~ pubbliche.

Per effetto di tale cessione ~~è subentrata a IMP~~ nei contratti ceduti e in tutti i diritti, obblighi, crediti, debiti, passività, responsabilità e oneri ad essi inerenti.

In data 13.06.11 tra ~~A.~~ e ~~Impresa A.~~, unitamente a ~~e~~ ~~Impresa A.~~ (quale controllante di ~~Impresa A.~~), è stato stipulato un Accordo Quadro volto a disciplinare meglio il complesso delle operazioni costituite dalla cessione del ramo infrastrutture da ~~A.~~ a ~~Impresa A.~~ e dalla successiva cessione dell'intero capitale sociale di ~~Impresa A.~~ a favore di ~~Impresa A.~~, nonché a disciplinare le reciproche obbligazioni in capo le parti in tale contesto.



Tali operazioni si sono rese necessarie in quanto il ricorso da parte di [REDACTED] alla procedura concorsuale e la sua messa in liquidazione avrebbe determinato lo scioglimento dei contratti di appalto da trasferire in un secondo momento ad [REDACTED]: in particolare, con la cessione del 7.06.11, sono state trasferite in capo a [REDACTED] le capacità economiche e finanziarie, nonché tecniche ed organizzative, costituenti requisito di idoneità per lo svolgimento dell'attività di impresa a favore di committenti pubblici e necessarie per ottenere il rilascio dell'attestazione SOA, di cui godeva [REDACTED] e che, in mancanza della cessione, non avrebbe potuto essere rinnovata.

Successivamente al deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ed in continuità con le predette operazioni, volte a salvaguardare il patrimonio ed i valori aziendali di [REDACTED], in data 15.07.11, è stato stipulato, previa autorizzazione del Tribunale, tra [REDACTED] A. e [REDACTED] A. il contratto preliminare relativo alla cessione della partecipazione di [REDACTED] in [REDACTED].


In data 13.10.11 è stato sottoscritto il contratto definitivo.

La proposta prevede quindi che i creditori relativi al ramo concernente le commesse pubbliche, comunque da considerarsi creditori concordatari sulla base del principio di cui all'articolo 2560, comma primo, codice civile, siano soddisfatti attraverso l'accollo integrale dei relativi debiti da parte del cessionario [REDACTED] (con l'impegno di [REDACTED] A., contemplato nel citato Accordo Quadro e connesso alla prevista successiva cessione [REDACTED] dell'intero capitale sociale di [REDACTED], a fare in modo che [REDACTED] tenga comunque indenne [REDACTED] da ogni costo, onere o passività che [REDACTED] stessa dovesse sostenere in relazione a pretese di terzi creditori ovvero in relazione a debiti o passività espressamente compresi nel ramo relativo le commesse pubbliche, nonché con l'impegno di [REDACTED] ad indennizzare e manlevare [REDACTED], in caso di inadempimento da parte di [REDACTED]);

grato

110

12



Ulteriore differenziazione viene fatta con riferimento ai crediti fiscali e tributari, per i quali la società ha fatto ricorso all'istituto della transazione fiscale di cui all'art. 182-ter l. fall., al fine di ottenerne la relativa cristallizzazione, nonché con riferimento ai crediti degli istituti bancari che hanno provveduto ad erogare i finanziamenti necessari per la prosecuzione dell'attività di ~~impresa~~ e la continuazione dei contratti di appalto del ramo relativo alle commesse pubbliche.

Pertanto, oltre ai crediti prededucibili (relativi a spese di procedura, a spese funzionali alla conservazione del patrimonio aziendale ed alla tutela dei creditori nella fase di amministrazione giudiziale, ivi compreso il compenso dell'Amministratore Giudiziale come già liquidato, spese funzionali alla procedura, e oneri futuri inerenti al funzionamento della società in liquidazione), sono state previste le seguenti classi di creditori:

classe I (100%): crediti privilegiati, non votanti, al netto di quelli trasferiti nell'ambito dell'operazione di cessione a ~~impresa~~ del ramo d'azienda relativo alle commesse pubbliche: debiti verso il personale, debiti verso professionisti, debiti verso artigiani, debiti verso cooperative;

classe II (100%): crediti fiscali privilegiati, non votanti, con le modalità e con le percentuali di cui alla transazione fiscale precedentemente menzionata;

classe III (100%): crediti bancari e finanziari, votanti, relativi al finanziamento ponte erogato da alcune banche al fine di consentire la continuazione dei contratti di appalto del ramo relativo alle commesse pubbliche, ai quali viene riconosciuto un trattamento differenziato ed il diritto al pagamento integrale della somma capitale con esclusione degli interessi, in quanto i finanziamenti sono stati funzionali alla conservazione del patrimonio e dei valori aziendali in vista del ricorso alla presente procedura concorsuale e, pertanto, sono considerati equiparabili a quelli di cui all'articolo 182 quater comma 2 legge fallimentare;

classe IV (34,09%): crediti dell'Agenzia delle Entrate relativi a IRES, IRAP, Imposta sostitutiva, sanzioni Iva, degradati a chirografo e aventi diritto di voto;



classe V (34,09%): crediti chirografari dell'Agenzia delle Entrate, aventi diritto di voto.


classe VI (34,09%): crediti chirografari non bancari e non inclusi nella cessione del ramo pubblico ~~_____~~; crediti bancari e finanziari diversi dal già citato "finanziamento ponte", altri crediti chirografari di società controllate e collegate del Gruppo e di terzi soggetti, aventi diritto di voto;

classe VII (100%): crediti privilegiati, non votanti, relativi al ramo pubblico oggetto di cessione, per i quali è previsto in primo luogo il soddisfacimento da parte del cessionario ~~_____~~ obbligato *ex lege*, e, solo in subordine, il pagamento da parte di ~~_____~~ fino a concorrenza del 100%, ferma restando la responsabilità di ~~_____~~ per il mancato adempimento;

classe VIII (3%): crediti chirografari non bancari inclusi nella cessione del ramo pubblico a ~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~, che verranno soddisfatti mediante i proventi derivanti a ~~_____~~ dall'esercizio delle azioni nei confronti di ~~_____~~ e ~~_____~~, nel caso in cui quest'ultima non dovesse adempiere ai propri impegni di pagamento derivanti dalla cessione del ramo d'azienda relativo alle commesse pubbliche; crediti bancari e finanziari sorti precedentemente all'Amministrazione Giudiziale, inclusi nella cessione del ramo pubblico a ~~_____~~, che, ugualmente, verranno soddisfatti mediante i proventi derivanti a ~~_____~~ dall'esercizio delle azioni nei confronti di ~~_____~~ e ~~_____~~, nel caso in cui quest'ultima non dovesse onorare i propri impegni, aventi diritto di voto;

In caso di mancata adesione alla proposta di transazione fiscale ai crediti tributari viene riconosciuto il relativo rango, privilegiato o chirografario, in modo omogeneo rispetto agli altri creditori concordatari; conseguentemente, sono eliminate le tre classi autonome II, IV e V, con previsione, inoltre, di una riduzione della percentuale prevista per i creditori chirografari dal 34,09% al 32,62%.

Quanto ai termini di adempimento del concordato, la proposta prevede che la soddisfazione dei creditori concordatari avverrà, in primo luogo, con l'assegnazione delle



somme rivenienti dalla cessione delle quote di ~~XXXXXXXXXX~~ acquirente ~~XXXXXX~~, la quale provvederà al pagamento con rate articolate in un periodo di quattro anni e, in secondo luogo, dal realizzo delle altre attività (crediti verso la controllante ~~XXXXXX~~ e le altre società immobiliari ed alberghiere del Gruppo), realizzo che è strettamente connesso alla liquidazione, da parte delle altre società debtrici, dei propri patrimoni immobiliari alberghieri, e che viene indicato presumibilmente nel termine di circa un quinquennio.

Con il decreto di ammissione alla procedura il Tribunale ha ritenuto corretti i criteri di formazione delle classi e giustificato il trattamento differenziato previsto tra i creditori appartenenti a classi diverse.

In particolare la differenziazione dagli altri creditori dei creditori relativi al ramo delle commesse pubbliche è stata ritenuta giustificata dal fatto che tali creditori dal proprio concordatario acquisiscono il vantaggio giuridico di contare sull'adempimento da parte di un ulteriore soggetto debitore (~~XXXXXXXXXX~~ e poi ~~XXXXXX~~) nonché il vantaggio economico di potere continuare la loro attività di fornitura anche con l'impresa acquirente.

La previsione di un'apposita classe per i crediti bancari e finanziari, relativi al finanziamento "ponte" erogato da alcune banche al fine di consentire la continuazione dei contratti di appalto del ramo relativo alle commesse pubbliche e la conservazione del patrimonio e dei valori aziendali in vista del ricorso alla presente procedura, è stata ritenuta corretta in considerazione dell'omogeneità della posizione giuridica attinente alla natura ^{del} credito all'origine del credito.

Infine la differenziazione, nell'ambito dei crediti chirografari, dalla classe VI delle classi IV e V e tra le stesse classi IV e V, prevista nella proposta nell'ipotesi di accettazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria della transazione fiscale, è stata considerata giustificata dal diverso contenuto giuridico dei crediti, di cui quelli della classe IV relativi a crediti privilegiati degradati in chirografo e quelli della classe V, relativi a crediti effettivamente chirografari, nonché conforme al dettato normativo essendo il trattamento a tali classi

riservato, come prescritto dall'art. 182-ter l. fall., non deteriore, rispetto a quello delle altre classi di privilegiati e delle altre classi di chirografi; ciò, ad eccezione della classe III i cui crediti, relativi al citato finanziamento "ponte" erogato da alcune banche al fine di consentire la continuazione dei contratti di appalto, risultano equiparabili a quelli di cui all'articolo 182-*quater*, comma 2, l. fall., cioè a crediti chirografari prededucibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 l. fall., il cui trattamento non può essere paragonato a quello delle altre classi e che, pertanto, deve ritenersi sottratto alla verifica di cui all'art. 182-ter l. fall..

I Commissari Giudiziali hanno depositato la relazione ex art. 172 l. fall. in data 28.01.12 e previa approfondita verifica della proposta hanno concluso nel senso di una sostanziale conferma delle percentuali offerte, pur evidenziando la possibilità che nel corso dell'esecuzione concordataria si manifestino debiti o costi superiori di quelli previsti e accantonati, nonché che il realizzo dell'attivo, con particolare riferimento alla riscossione dei crediti verso le società del gruppo, possa subire delle diminuzioni, allo stato tuttavia non prevedibili.

In data 1.02.12 si è tenuta l'adunanza dei creditori.

Con successivo decreto in data 1.03.12, il Tribunale, all'esito delle votazioni effettuate dai creditori, con adesione alla transazione fiscale, ha fissato l'udienza del 18.04.12 per la comparizione ai sensi dell'art. 180 comma I l. fall.

Il suddetto decreto è stato regolarmente affisso all'albo, comunicato alla ricorrente e notificato, a cura di quest'ultima, ai creditori dissenzienti ed ai Commissari Giudiziali.

I Commissari Giudiziali hanno depositato la relazione di cui all'art. 180 l. fall. in data 2.04.12, nella quale hanno evidenziato le variazioni nel frattempo intervenute nell'attivo e nel passivo concordatario e precisato che tali variazioni incidono sulle prospettive di realizzazione della proposta, rispetto a quelle sulle quali si è fondata l'approvazione dei creditori, riducendo la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari dal 34% al



26,01 %; essi hanno comunque espresso parere favorevole all'omologazione del concordato e concluso per la fattibilità del piano.

All'udienza si è costituita la società ricorrente, chiedendo l'omologazione del concordato.

Sono state proposte le seguenti opposizioni.

Gli avv. ~~Mariano Mazzoni~~, ~~Stefano~~ ~~Mazzoni~~ hanno contestato la valutazione del loro credito per prestazioni professionali come credito chirografario e la determinazione del medesimo in misura notevolmente inferiore a quella richiesta (E. 11.149.018,00 oltre Iva e Cpa).

La prof. avv. ~~Bianca~~ ~~Doni~~ ~~Valli~~ ~~Pozzeca~~ ha dedotto di vantare un credito privilegiato pari ad E. 195.000,00 per attività professionale ed ha lamentato la totale omissione di tale credito tra le passività della società concordataria; ha rilevato pertanto una carenza di informazione dei creditori su tale credito ed un vizio genetico della proposta, prodotto dal difetto di veridicità dei dati; ribadito che in sede di omologa il giudice deve verificare il permanere delle condizioni di veridicità e fattibilità del piano che devono esistere in fase di ammissione (nella specie, secondo l'opponente, mancanti), ha concluso per il rigetto della domanda di omologazione.

Il prof. avv. ~~Stefano~~ ~~Doni~~ ha contestato la collocazione in chirografo del proprio credito di E. 772.172,00 per prestazioni professionali con inserimento in parte nella classe VI ed in parte nella classe VIII (crediti del ramo pubblico ceduti ad Impresa); ha quindi dedotto l'illegittimità dei criteri di formazione delle classi e la violazione della *par condicio creditorum*.

L'impresa individuale "~~Antonio~~ ~~Mazzoni~~" per il proprio credito di E. 7.504,98 ha richiesto il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 5 c.c. per le imprese artigiane.

Tutto ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.

Il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi attraverso lo strumento del concordato preventivo.

Pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell'ammissione a tale procedura, il Tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l'istituto del concordato.

Ne consegue che non possano costituire oggetto diretto della valutazione del Tribunale le domande di accertamento di crediti proposte da singoli creditori e che con l'opposizione all'omologazione debbano farsi valere esclusivamente motivi che, evidenziando l'assenza delle condizioni di ammissibilità del concordato, precludono l'accoglimento della domanda dell'imprenditore.

La verifica dei crediti effettuata dal giudice delegato al momento della votazione, esplica i suoi effetti limitatamente a tale fase e può essere riesaminata dal Tribunale in sede di omologazione nella misura in cui, avendo escluso dal voto creditori che ne avevano diritto, la maggioranza non possa ritenersi effettivamente raggiunta (art. 176 u.c. l. fall.).

Nella fattispecie, nella quale tutti gli oppositori sostengono la natura privilegiata dei propri crediti e, a parte la Prof. Avv. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ il cui credito non è stato considerato, non hanno volutamente esercitato la facoltà di votare loro concessa dal giudice delegato, le opposizioni non hanno alcuna incidenza sulla valida formazione della maggioranza.

Si osserva inoltre che la legge, a parte i creditori esclusi di cui all'art. 176 u.c. l. fall., legittima all'opposizione i creditori dissenzienti, cui infatti deve essere personalmente notificato dall'imprenditore il decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione del concordato, e non i creditori semplicemente astenuti appartenenti peraltro a classi non dissenzienti, come nella fattispecie sono i creditori ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ che non hanno votato pur essendo stati ammessi all'esercizio di tale facoltà.

Né parrebbe corretto ricondurre tali creditori astenutisi dal voto, alla categoria degli "interessati", perché, altrimenti, da un lato, perderebbe di significato la specificazione normativa che indica quali creditori legittimati all'opposizione soltanto quelli dissenzienti (e cioè quelli che ammessi al voto hanno votato contro), dall'altro, si consentirebbe ai creditori di esprimere le proprie valutazioni con modalità diverse da quelle consentite dalla legge e consistenti nell'esercizio della facoltà di voto.

Né, infine, l'esercizio della facoltà di voto nella fattispecie avrebbe potuto recare pregiudizio ai predetti creditori, impedendo loro di ottenere successivamente il riconoscimento della prelazione, sia perché l'art. 177 l. fall. non contempla più tale ipotesi di rinuncia implicita al privilegio, sia perché la valutazione dei crediti da parte del Giudice Delegato esplica i suoi effetti soltanto ai fini del voto e non pregiudica un successivo accertamento giudiziale.

Deve pertanto ritenersi l'inammissibilità delle opposizioni proposte dai creditori ammessi al voto che si sono astenuti dalla votazione, e cioè degli ~~.....~~
~~.....~~

Risulta, invece, legittimata all'opposizione, il creditore ~~.....~~
~~.....~~, quale creditore pretermesso non ammesso alla votazione.

Ciò premesso in punto di legittimazione, il Tribunale ritiene che permangano nella fattispecie le condizioni di ammissibilità del concordato, contestate oltre che dagli oppositori ~~.....~~ metta anche dall'opponente ~~.....~~

Omessa la valutazione di quelle che non risultano messe in dubbio -quali la qualità di imprenditore commerciale della ricorrente, lo stato di crisi, la previsione di un piano quale strumento attuativo della proposta-, si contesta l'inserimento dei crediti nell'una o nell'altra classe, l'attendibilità dei dati (in quanto non contenenti la previsione dei crediti privilegiati degli oppositori), quindi la carenza dell'informazione fornita ai creditori, e la fattibilità del

piano (messa in dubbio dalla necessità di soddisfare i crediti privilegiati degli opposenti in misura integrale).

Osservato che l'ammontare e la collocazione dei crediti sono comunque contestati dalla ricorrente e che, come detto, non sono oggetto del giudizio di omologazione, dovendo essere proposti in sede di ordinaria cognizione, nonché che devono ritenersi inammissibili le opposizioni dei creditori astenuti pur essendo stati ammessi al voto, deve innanzitutto escludersi che tali questioni attengano ai criteri di formazione delle classi soggetti al controllo del Tribunale (e già ritenuti corretti in fase di ammissione), perché non viene contestata l'omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici dei creditori delle classi, ma l'inserimento di singoli creditori nell'una o nell'altra classe, e cioè soltanto la natura privilegiata o chirografaria dei crediti.

Quanto alla veridicità dei dati ed alla necessaria informazione dei creditori, non pare che tali elementi, che costituiscono in effetti il presupposto di una valutazione consapevole della proposta da parte dei creditori ed oggetto del controllo di garanzia del Tribunale anche in assenza di opposizioni, possano essere inficiati dalla successiva emersione di poste del passivo originariamente non considerate, la cui omissione nella proposta non sia configurabile come "atto di frode" (art. 173 l. fall.) o come "vizio genetico, accettabile in via preventiva alla luce della radicale e manifesta inadeguatezza del piano" (Cass. 18864/11).

Nella fattispecie, inoltre, le contestazioni relative alla rivendicazione del credito di maggior importo (~~7.000.000~~), sono state portate a conoscenza dei creditori in sede di adunanza, dove il predetto creditore ha potuto ampiamente esprimere le proprie osservazioni e pretese a tutti i numerosi creditori presenti e dove tali pretese sono state esaminate dal giudice delegato ai fini del voto.

Esclusa l'ipotesi della carenza di informazione dei creditori e di dolosa pretermissione di voci del passivo, neppure è ravvisabile nella fattispecie un vizio genetico di manifesta inadeguatezza del piano, che, pare evidente, non possa essere ricondotta a pretese contestate

(secondo profili diversi per i vari opposenti, ma che non è necessario esaminare in questo giudizio) e non accertate in via giudiziale nelle apposite sedi.

Infine, la possibile riduzione delle risorse a disposizione dei creditori chirografari in conseguenza dell'esigenza di pagare integralmente, in quanto privilegiati, creditori erroneamente considerati chirografari, non incide sulla fattibilità di una proposta che non contiene alcun impegno a garantire determinate percentuali di soddisfacimento e che prevede unicamente di destinare ai creditori il ricavato della liquidazione dei beni dell'imprenditore proponente.

Modello di proposta quest'ultimo che appare pienamente legittimo in assenza di specifiche disposizioni che stabiliscano l'obbligo per il proponente di prevedere e tanto meno garantire la percentuale di soddisfacimento (Cass. 13817/11: *"Nessuna specifica disposizione prevede espressamente l'onere di indicare la percentuale di soddisfacimento che, in esito alla liquidazione, i creditori otterranno ma si può convenire con l'opinione secondo la quale tale indicazione, come quella relativa ai presumibili tempi della liquidazione, siano necessarie ai fini della determinatezza e piena intelligibilità della proposta di concordato. Ciò non significa, tuttavia, che in difetto di esplicita assunzione di un'obbligazione in tal senso, detta percentuale costituisca oggetto dell'obbligazione che il proponente si assume in quanto ciò equivarrebbe a ritenere sempre necessario che il concordato assuma quanto meno la forma del concordato misto nel quale la cessione dei beni è accompagnata dall'impegno a garantire ai creditori una percentuale minima di soddisfacimento. In realtà, oggetto dell'obbligazione ben può essere, e tale è in difetto di diversa ed in equivoca assunzione di responsabilità, unicamente l'impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell'imprenditore liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne alterino apprezzabilmente il valore, assumendo l'indicazione della percentuale unicamente la funzione chiarificatrice del presumibile risultato del completamento del piano di concordato. In altri termini, il proponente, ovviamente sulla base di dati concretamente apprezzabili, indica ai creditori la*



prospettiva che ritiene plausibile e questi, approvando la proposta, condividono la valutazione e quindi accettano il rischio di un diverso esito della liquidazione comparandone la complessiva convenienza con riferimento alle alternative praticabili (esecuzione singolare o collettiva in sede fallimentare)”).

ii.
Quanto alla regolarità della procedura si osserva che sono state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 177 l. fall..

Hanno infatti espresso voto favorevole al concordato:

Classe 3: Voti favorevoli per euro 25.905.016 pari al 86,4% (del valore aggiornato della Classe che risulta pari a euro 29.996.000) e contrari nessuno;

Classe 4: Voti favorevoli per euro 15.643.137 pari al 100% e contrari nessuno;

Classe 5: Voti favorevoli per euro 6.095.340 pari al 100% e contrari nessuno;

Classe 6: Voti favorevoli per euro 313.399.005 pari al 80% e contrari per euro 1.391.345;

Classe 8: Voti favorevoli per euro 51.987.210 pari al 50,7% e contrari pari ad euro 78.026, e cioè complessivamente Voti Favorevoli per euro 413.029.708 pari al 75,8% del valore delle Classi ammesse al voto pari a euro 545.129.119.

Pertanto è stata raggiunta la maggioranza in tutte le classi di creditori chirografari ammessi al voto (classi 3, 4, 5, 6 e 8) nonché la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato.

Nel caso, come in quello in oggetto, di concordato con cessione di beni ed in assenza di diverse disposizioni contenute nella proposta, deve essere nominato un liquidatore giudiziale e un comitato di creditori per assistere alla liquidazione.

La particolare complessità ed articolazione delle operazioni di liquidazione nonché la continuità di tali operazioni con l'attività svolta nella fase preconcorsuale dall'Amministratore Giudiziale, poi nominato Commissario Giudiziale insieme ad altri due professionisti, fase preconcorsuale nella quale sono stati posti in essere gli atti che hanno consentito all'impresa

di accedere al concordato (come sopra riferito), giustificano, nella presente procedura, caratterizzata da uno svolgimento del tutto singolare e sviluppatosi sotto il controllo del Tribunale -attraverso l'Amministratore giudiziale- fin dalla fase antecedente alla proposizione del ricorso, l'assegnazione ai medesimi professionisti anche di tali operazioni, in quanto queste ultime difficilmente potrebbero essere utilmente ed efficacemente proseguite da altri.

PQM

Visto l'art. 180 L.F.

DICHIARA

Inammissibili le opposizioni dei creditori ~~avverso il concordato preventivo, proposto dalla~~

~~società Borecomi Fognozzi Pomato Costruzioni~~

~~General S.p.A., con sede in~~

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società ~~Borecomi Fognozzi Pomato Costruzioni~~

~~General S.p.A., con sede in~~

CONFERMA

Quali Commissari Giudiziali il Prof. Avv. ~~Bruno~~

~~affidando loro anche le funzioni di liquidatori~~

NOMINA

quali membri del Comitato dei Creditori:

~~Nome del~~

~~Nome del~~

~~Nome del~~

Come previsto dall'art. 182 l. fall. ai liquidatori giudiziali si applicano gli artt. 28,29,37,38,39 e 116 in quanto compatibili ed al comitato dei creditori gli artt. 40 e 41 in quanto compatibili.

Quanto alle modalità di liquidazione: a) i liquidatori prenderanno in consegna, al momento dell'accettazione dell'incarico, i beni ceduti, dei quali redigeranno inventario, con apposito verbale da depositare in cancelleria; b) gli stessi liquidatori, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, procederanno al deposito in cancelleria dell'elenco delle passività e ogni sei mesi predisporranno una relazione sullo stato della procedura, sull'andamento della liquidazione e sulle prospettive di riparto in favore dei creditori, che dovranno trasmettere al Comitato dei Creditori a fine di consentire loro di esprimere le opportune valutazioni e depositare in Cancelleria; c) i liquidatori dovranno riferire al Giudice delegato ai sensi dell'art. 185 LF ed al C.d.C. ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano; d) per le vendite della azienda o di rami di azienda, beni immobili ed altri beni iscritti in pubblici registri, nonché per le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco i liquidatori dovranno munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori; g) in ogni caso la liquidazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. da 105 a 108 ~~ter~~ in quanto compatibili; g) per gli atti di straordinaria amministrazione e in particolare per accettare le transazioni, i liquidatori dovranno munirsi del parere del comitato dei creditori, notiziando nel contempo il giudice delegato; nel caso di parere contrario, anche di uno solo dei membri del comitato dei creditori, dovranno munirsi della autorizzazione espressa del giudice delegato; h) i liquidatori, per la nomina di avvocati, procuratori e tecnici, dovranno chiedere, previo parere del Comitato dei Creditori, l'autorizzazione del giudice delegato che provvederà, in seguito, anche alla liquidazione del relativo compenso; i) per le spese necessarie i liquidatori utilizzeranno il deposito giudiziario acceso dalla debitrice, previa autorizzazione del G.D.; l) le somme comunque riscosse dai liquidatori saranno immediatamente versate su di un conto corrente bancario; m) una copia dell'estratto conto dovrà essere comunque depositata semestralmente in Cancelleria; n) i liquidatori dovranno

inoltre registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente
vidimato dal Giudice Delegato ; o) i liquidatori dovranno provvedere a distribuire le
disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano
predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori. e, precisamente dovranno
formare progetti di riparto parziali (anche per singole classi di creditori) e di riparto finale ,
da sottoporre al parere del comitato dei creditori, notiziandone, nel contempo, il giudice
delegato; p) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario o
assegno circolare, con successivo deposito in cancelleria di distinta dei bonifici eseguiti o
degli assegni circolari; q) esaurito l'incarico i liquidatori presenteranno il conto della
gestione; r) per quanto non espressamente previsto nel presente decreto , provvederà il
Giudice Delegato.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ed affissione ai sensi dell'art. 17 LF e per la
comunicazione al proponente, ai liquidatori e Commissari Giudiziali (che provvederanno ,
ai sensi dell'art. 180 terzultimo comma, LF a darne notizia ai creditori).

Prato 2.05.12

Il Giudice est.

Maria Luella Leporelli

Il Cancelliere
Blondi Anna

Il Presidente

Franco Quaroni

